

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'ASSE DEL SEMPIONE PER L'ESPLETAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - PERIODO 2022-2027	Nr. Progr.	52
	Data	29/11/2022
	Seduta NR.	9

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 29/11/2022 alle ore 21:00

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 29/11/2022 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BINAGHI FRANCESCO	S	CARNEVALI STEFANO	S	D'ELIA PATRIZIA	S
BIONDI SUSANNA	S	SELMO RAFFAELA	S	LUONI MASSIMO LUIGI	N
CAMPETTI PATRIZIA	S	LA TEGOLA ANNA	S	DONADONI DANIELE GIUSEPPE	S
TUNICE VALENTINA	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
MILAN ANDREA	S	DIANESE DANIELE	S		
RIGIROLI GIOVANNI	S	PIRAZZINI ANGELO	N		
ZANGIROLAMI MARCO	S	LUNARDI SABRINA	S		
<i>Totale Presenti: 15</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti Giustificati i signori:

PIRAZZINI ANGELO; LUONI MASSIMO LUIGI

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. BINAGHI FRANCESCO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:
**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'ASSE DEL
SEMPIONE PER L'ESPLETAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI POLIZIA
LOCALE - PERIODO 2022-2027**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la convenzione n. 2223 del 9/10/2017 tra i Corpi/Servizi di Polizia Locale dei Comuni Asse del Sempione – con scadenza nel mese di ottobre 2022;

TENUTO CONTO della volontà espressa dai Comuni già aderenti all'Aggregazione Polizie Locali Asse del Sempione, ad esclusione del Comune di Lainate, di continuare il rapporto convenzionale per ulteriori cinque anni;

RITENUTO opportuno dare continuità alla convenzione in essere tra gli Enti aderenti, al fine di regolare i rapporti tra le Amministrazioni comunali coinvolte ed attuare e sviluppare una politica integrata di sicurezza urbana sui territori interessati, consolidando ulteriormente il rapporto associativo tra i Comuni compresi nella realtà territoriale dell'“Altomilanese” – zona legnanese;

CONSIDERATA la solida collaborazione sviluppata con i Comandi aggregati in un'ottica di sinergica integrazione tra enti ed un corrispondente maggior supporto ed efficace controllo del territorio;

RILEVATO che le Polizie Locali costituiscono l'organo preordinato a fronteggiare situazioni di criticità a livello di “sicurezza urbana”, intesa quale bene pubblico da tutelare - così come espressamente previsto dall'art. 4 comma 1 del d.l. 14/2017 - e che il modello aggregativo costituisce un efficace contributo alla prevenzione ed al contrasto del degrado e illegalità;

TENUTO CONTO che Regione Lombardia promuove ed incentiva la gestione associata dei servizi di polizia locale, al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità ed assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio, anche attraverso la formulazione di “progetti sicurezza” e che, a norma dell'art. 4 L.R. 6/2015, gli Enti Locali nell'ambito delle proprie competenze istituzionali concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso l'istituzione di efficienti servizi di polizia locale;

VISTO l'art. 8 comma 4 lett. a) della L.R. 6/2015 che fissa la durata minima della convenzione in anni cinque;

VISTA la bozza di convenzione condivisa da tutti gli Enti aggregati, allegata alla presente quale parte integrante;

VISTO l'art. 30 del d.lgs 267/2000 che prevede forme convenzionate tra enti finalizzate a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato;

RILEVATO che i servizi coordinati sono svolti all'interno del territorio dei Comuni convenzionati, che rappresenta anche il territorio di competenza di cui

agli articoli n. 3 e 5 della Legge n. 65/1986, per lo svolgimento dei servizi di polizia locale nei limiti contenuti nella convenzione stessa;

VISTO il Regolamento del Corpo di Polizia Locale vigente;

VISTO l'art. 4 comma 4 della L. 7 Marzo 1986 nr.65;

VISTO la L.R. 1 aprile 2015 nr. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana";

VISTO l'art. 9 del D.M. 145/87

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata e discussa in seno alla Commissione Consiliare "Affari Generali" riunitasi in data 22.11.22;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile dell'Area Vigilanza, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa, acquisito agli atti;
- non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

VISTI gli artt. 7 e 42 del TUEL;

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/00;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di approvare l'allegata convenzione da stipularsi tra i Comuni facenti parte dell' "Aggregazione Polizie Locali Asse del Sempione" (Arconate, Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, S. Giorgio su Legnano, S. Vittore Olona, Villa Cortese);
2. Di demandare la sottoscrizione della convenzione ai Responsabili/Comandanti delle rispettive Polizie Locali degli Enti aderenti;
3. Di prevedere apposita comunicazione al Prefetto di Milano ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 c.4 della L.65/86 e dell'art.9 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n.145, nonché alla Struttura regionale per la promozione del coordinamento dei servizi di polizia locale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 1 aprile 2015 n. 6, a cura del Comandante della Polizia locale di Legnano individuato come Comune capofila.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover applicare nell'immediatezza la disciplina inerente la convenzione, al fine di dare continuità al vincolo associativo rispetto alla scadenza della convenzione previgente;

Visto l'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 29/11/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FRANCESCO BINAGHI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **52** del **29/11/2022**

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'ASSE DEL SEMPIONE PER L'ESPLETAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - PERIODO 2022-2027

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 23/11/2022

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. ANTONELLO GRASSI

ARCONATE	ARESE	BUSTO GAROLFO	CANEGRATE	CASOREZZO
				

CERRO MAGGIORE	DAIRAGO	LEGNANO	NERVIANO	PARABIAGO
				

POGLIANO MILANESE	RESCALDINA	SAN GIORGIO SU LEGNANO	SAN VITTORE OLONA	VILLA CORTESE
				

CONVENZIONE POLIZIE LOCALI ASSE DEL SEMPIONE

***CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'ASSE DEL SEMPIONE PER
L'ESPLETAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE***

REPERTORIO N° ...

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI Arconate, Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, S.-Giorgio su Legnano, S.Vittore Olona, Villa Cortese

**PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DENOMINATA
“AGGREGAZIONE POLIZIE LOCALI ASSE DEL SEMPIONE”**

Premesso:

- tra il Comune di Legnano, Arconate, Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Lainate, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, S. Giorgio Su Legnano, S. Vittore Olona, Villa Cortese è in essere una convenzione per l'attuazione di servizi coordinati di polizia locale, sottoscritta in data 9 ottobre 2017 per l'espletamento in forma associata delle attività finalizzate ad attuare una progettualità sinergica avente ad oggetto “interventi integrati di Sicurezza nelle Aree a Rischio” all'interno del territorio di loro competenza e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- che nell'anno 2021 tale accordo è stato sottoscritto dal Comune di Dairago;
- che tale convenzione ha durata quinquennale e, dunque, in scadenza il 9 ottobre 2022;
- tenuto conto che la predetta convenzione ha dato buon esito in quanto è stata più volte attivata per la realizzazione di alcuni servizi congiunti con le Polizie locali dei rispettivi Comuni, con particolare riferimento alle attività di controllo e monitoraggio nell'ambito delle progettualità finanziate dalla Regione Lombardia;
- vista la volontà delle Amministrazioni dei Comuni sopra indicati di rinnovare il vincolo associativo per ulteriori 5 anni, ad esclusione del Comune di Lainate (di cui comunicazione del 9/9/2022 prot. 49351), consolidando il rapporto tra realtà territoriali dell'Altomilanese – zona legnanese;
- che tale modello può contribuire a sviluppare una visione condivisa delle politiche sulla sicurezza urbana, contribuendo ad accrescere le azioni preventive e di contrasto alle situazioni di degrado e illegalità, in particolare attraverso una maggiore sinergia tra le Polizie Locali, maturando strategie uniformi e condivise a vantaggio di una maggior efficacia operativa;
- che tale ambito coincide in gran parte con la competenza territoriale della Compagnia Carabinieri di Legnano;

Rilevato, pertanto, che i contenuti della presente convenzione rispondono a dinamiche sinergiche tra i vari Comandi, che meglio consentano l'efficientamento dei servizi e la realizzazione di economie di scala, in riferimento a specifici ambiti;

Ritenuto di mantenere il rapporto aggregativo con il Comune di Arese, pur in assenza di contiguità territoriale;

Tenuto conto che le competenze della Polizia Locale sono limitate al territorio di appartenenza e che, a norma dell'art. 30 del T.u.e.l., della legge n. 65/86 e della legge regionale n. 6/2015 è possibile estendere l'operatività sul territorio di altri Comuni solo a seguito di accordo o convenzione tra gli Enti interessati;

Visto l'art. 6 della legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 “*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana*” che prevede che ogni Ente locale deve garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi di polizia locale, nonché i successivi artt. 8 e 9 della medesima legge in materia di accordi tra enti locali per servizi e funzioni di polizia locale;

Visto l'art. 4 della Legge 07.03.1986, n. 65, Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, ove è previsto che il personale di polizia locale possa prestare servizi sul territorio di altri Comuni in occasione di particolari occasioni eccezionali previo accordo fra i medesimi Enti;

Ritenuto quindi di stipulare, con durata quinquennale, una convenzione fra i Comuni in oggetto menzionati per lo svolgimento dei servizi di polizia locale sul territorio dei rispettivi Comuni in occasione di interventi di contrasto ai fenomeni di sicurezza urbana e particolare criticità per la circolazione stradale che necessitano di elevata specializzazione e di un numero ingente di operatori, oltre che in altri ambiti sopra richiamati;

L'anno duemilaventidue, addì ____ del mese di _____,

TRA

- il COMUNE DI LEGNANO (C.F. 00807960158), con sede in Legnano – piazza San Magno n. 9, rappresentato dal Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Legnano, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____ - assistito dal Segretario Generale;
- il COMUNE DI ARCONATE (C.F. 01336730153), con sede in Arconate, via Roma 42, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Arconate, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____;
- il COMUNE DI ARESE (C.F. 03366130155), con sede in Arese, via Roma n. 2, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Arese, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____;
- il COMUNE DI BUSTO GAROLFO (C.F. n° 00873100150), con sede in Busto Garolfo, piazza Armando Diaz 2, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Busto Garolfo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____;
- il COMUNE DI CANEGRATE (C.F. 00835500158), con sede in Canegrate, via A. Manzoni n. 1, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Canegrate, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____;
- il COMUNE DI CASOREZZO (C.F. 01082050152), con sede in Casorezzo, Piazza XXV Aprile, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Casorezzo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____;
- il COMUNE DI CERRO MAGGIORE (C.F. 01230310151), con sede in Cerro Maggiore, via san Carlo n. 17, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Cerro Maggiore, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del ____;
- il COMUNE DI DAIRAGO (C.F. 01068100153), con sede in Dairago Via Damiano Chiesa 14, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Dairago, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del ____;
- il COMUNE DI NERVIANO (C.F. 00864790159), con sede in Nerviano piazza Manzoni n. 14, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Nerviano, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____;
- il COMUNE DI PARABIAGO (C.F. 01059460152), con sede in Parabiago, piazza della Vittoria, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Parabiago, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____;

- il COMUNE DI POGLIANO MILANESE (C.F. 86502140154), con sede in Pogliano Milanese, piazza A.v.i.s. A.i.d.o. 6, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Pogliano M.se, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del
- il COMUNE DI RESCALDINA (C.F. 01633080153), con sede in Rescaldina, piazza della Chiesa 15, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Rescaldina, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del
- il COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO (C.F. 01401970155), con sede in San Giorgio su Legnano, piazza IV Novembre 7, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di San Giorgio su Legnano, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del
- il COMUNE DI SAN VITTORE OLONA (C.F. 01175480159), con sede in San Vittore Olona, via Europa 23, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di San Vittore Olona, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del
- il COMUNE DI VILLA CORTESE (C.F. 01008750158), con sede in Villa Cortese, P.zza Carroccio n° 15, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Villa Cortese, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 con particolare riferimento all'art. 30;

Visti gli statuti dei Comuni interessati;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO

I Comuni di Arconate, Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, S. Giorgio Su Legnano, S. Vittore Olona, Villa Cortese si convenzionano ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per l'espletamento, in forma associata, delle attività finalizzate ad attuare una progettualità sinergica avente ad oggetto "interventi integrati di sicurezza" all'interno del territorio di loro competenza e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 2 – FINALITA'

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 1 aprile 2015 n. 6 "*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana*", la presente convenzione si pone come obiettivo la promozione di forme stabili di gestione associata del servizio di Polizia Locale, al fine di aumentare il grado di efficienza, efficacia e continuità operativa, nonché promuovere lo sviluppo di ulteriori progetti ed interventi integrati per prevenire e contenere fenomeni di insicurezza urbana, disagio sociale, degrado urbano ed inciviltà. Più precisamente, la convenzione persegue le seguenti finalità:

- la realizzazione di interventi efficaci in tema di sicurezza urbana e prossimità;
- l'accrescimento qualitativo del monitoraggio del territorio e della conoscenza dei fenomeni di criticità a livello di sicurezza urbana;
- la collaborazione sinergica con le Associazioni del Volontariato presenti nelle singole realtà territoriali ed Enti del terzo settore;
- l'incremento delle relazioni e collaborazioni fra le Polizie Locali, definendo le modalità operative inerenti alle azioni che verranno effettuate sul territorio dei Comuni aderenti a fronte di specifiche necessità e realizzate al fine di ottimizzare l'impiego di strumenti/apparati e risorse umane, favorirne la formazione, nonché la specializzazione nei diversi settori di intervento;

Art. 3 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune Capo Convenzione (o Capo-fila) è quello di Legnano.

Al Comandante del Corpo di Polizia Locale di Legnano è demandato il compito di intrattenere i rapporti con la Regione Lombardia o altro Ente per quanto concerne i progetti finalizzati ad ottenere finanziamenti e/o nell'ambito del ruolo di coordinamento delle varie attività - previo accordo con i Comandanti/Responsabili delle Polizie Locali degli altri Comuni associati - e con le Associazioni di Volontariato eventualmente coinvolte nelle attività sinergiche.

Art. 4 – FUNZIONAMENTO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Per dare attuazione agli impegni contenuti nel presente accordo, vengono istituiti i seguenti organi:

- Tavolo tecnico:

costituito dai Comandanti/Responsabili di Polizia Locale degli Enti aderenti, viene coordinato dal Comandante del Comune capofila e rappresenta l'organo decisionale e di coordinamento rispetto all'attuazione dei contenuti del presente accordo.

Il tavolo ha il compito di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti, secondo le direttive impartite a livello di tavolo politico di cui al comma successivo. A tal fine relazionerà con cadenza almeno annuale sull'attività svolta ed i risultati ottenuti.

- Tavolo politico:

viene costituito entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto da parte dei Sindaci e/o Assessori delegati. Definisce gli obiettivi e le priorità che dovranno essere perseguiti nell'ambito delle attività e progettualità svolte in sinergia e verifica il raggiungimento dei target di risultato. Il Tavolo politico si riunisce almeno due volte l'anno e collabora attivamente con il Tavolo tecnico per la definizione della pianificazione strategica annuale.

Art. 5– OBIETTIVI SINERGICI

Al fine di concretizzare quanto espresso nell'art. 2 della presente convenzione, i Comandi di Polizia Locale adotteranno strategie comuni a ciò finalizzate, in particolare rivolte:

- a) ~~alla creazione di un polo aggregato, attraverso cui progettare e sperimentare strategie finalizzate a fronteggiare situazioni comuni di criticità a livello di sicurezza urbana, *sociale* nonché in grado di proporsi quali referenti unici per recepire le istanze, gli interventi e le iniziative inerenti alle politiche della sicurezza portate avanti dalla struttura di coordinamento regionale (Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale);~~
- b) ~~a promuovere ed aderire a percorsi formativi;~~
- c) ~~alla predisposizione di protocolli di collaborazione, in un'ottica di mutua assistenza e di supporto operativo - anche tra due o più Comuni aderenti - in casi motivati ed a fronte di esigenze estemporanee e contingenti, nei quali verranno, altresì, disciplinate le modalità di compensazione, orarie e/o economiche, delle prestazioni;~~
- d) ~~a procedere ad una standardizzazione delle modalità operative, così da addivenire ad una corretta ed uniforme applicazione delle normative;~~
- e) ~~all'ottimizzare l'impiego di risorse strumentali, attraverso lo scambio e l'utilizzo congiunto di mezzi ed attrezzature specificatamente individuate, in dotazione ai singoli Comandi;~~
- f) ~~*a promuovere l'espletamento in sinergia di procedure concorsuali di reclutamento del personale e/o a consentire l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici banditi da ciascun ente, con diritto di priorità su altri Comuni non aderenti e, previa intesa tra le parti, senza oneri aggiunti.*~~

Art. 6 – AMBITO TERRITORIALE E RAPPORTO GERARCHICO- FUNZIONALE

Sulla base degli specifici protocolli operativi intervenuti di norma in sede di tavolo tecnico, i servizi associati, anche in conformità a quanto stabilito dall'art. 30 del D.Lgs.vo n. 267/2000, sono svolti

all'interno del territorio dei Comuni convenzionati, che rappresenta anche il territorio di competenza di cui agli articoli n. 3 e 5 della Legge n. 65/1986.

In relazione al fatto che i servizi da svolgere comportano una capillare conoscenza del territorio, i servizi verranno svolti prioritariamente nell'ambito del Comune di appartenenza.

Sarà, tuttavia, possibile addivenire a scambi di personale al fine di acquisire ulteriori conoscenze delle tecniche operative adottate da altre realtà o avvalersi di altro personale in supporto o ausilio, in ossequio e secondo le modalità stabilite dall'art. 9 L.R. 6/2015, previo accordo tra i vari Comandanti/Responsabili dei Comandi di Polizia Locale.

Il coordinamento del personale in comando spetta:

- *nei servizi di pubblica sicurezza, ad un Dirigente di pubblica sicurezza o suo delegato;*
- *negli altri servizi, al Comandante del Comune competente per territorio o suo delegato,*

Agli effetti economici, assicurativi, previdenziali e disciplinari permane la dipendenza dal Comune di appartenenza.

Per interventi urgenti in occasione di calamità, sinistri stradali o eventi contingibili, il personale opererà su richiesta ed autorizzazione dei rispettivi Comandanti, a condizione di reciprocità e, di norma, escludendo la retribuità a titolo di rimborso delle prestazioni;

In tutti i casi di operatività nell'ambito del territorio dei vari enti aderenti in conformità a quanto previsto nella presente convenzione, gli operatori di polizia locale possono portare l'arma di ordinanza e gli strumenti di difesa individuale assegnati in dotazione;

Nell'ambito di specifiche progettualità operative sarà possibile il coinvolgimento di Comandi di realtà territoriali limitrofe, previa approvazione di accordo da parte delle relative Giunte comunali;

I Comandi firmatari si avvarranno, in un'ottica di collaborazione e mutua assistenza, delle specifiche professionalità presenti nelle altre organizzazioni aderenti, nei diversi ambiti e materie di competenza, al fine di costituire nuclei specializzati operativi su tutto il territorio di competenza.

Art. 7 – RISORSE E MEZZI OPERATIVI

I Comuni convenzionati, per il periodo di durata della presente convenzione, potranno mettere a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per dare attuazione agli interventi previsti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. In particolare si stabilisce di prevedere:

- a) apposita quota a carico del singolo ente per attivare forme di supporto operativo;
- b) un budget occorrente per dare attuazione ai progetti co-finanziati da terzi, in relazione alle modalità e criteri espressi negli specifici bandi;

Ogni Comune provvederà ad espletare le procedure amministrative e le pratiche necessarie all'attuazione dei progetti finanziati da terzi, nella parte di propria competenza, provvedendo direttamente all'acquisto di dotazioni ed all'eventuale pagamento del personale operante, dandone idonea documentazione probatoria al Comune capo-fila.

Le attrezzature acquistate nell'ambito del progetto rimarranno di proprietà degli enti che le avranno acquistate, salva la possibilità di utilizzo comune, da concordare tra i Comandanti/Responsabili.

Annualmente verrà condiviso tra gli enti aderenti l'elenco delle attrezzature e dotazioni di ogni singolo Comando.

Ognuno dei Comuni aderenti si impegna a consentire al proprio personale di polizia locale di svolgere servizio in supporto presso altri Comuni dell'Aggregazione. In relazione alle prestazioni rese, il Comune richiedente il supporto procederà a rimborsare le risorse finanziarie necessarie all'ente di provenienza, che provvederà al pagamento delle prestazioni rese alle condizioni contrattualmente previste.

Art. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e non è tacitamente rinnovabile.

Art. 9 – RECESSO

Ogni Amministrazione può recedere dagli impegni assunti, dandone comunicazione in forma scritta e gli effetti della stessa si produrranno decorsi tre mesi dalla sua presentazione.

Durante il periodo sopra specificato, l'Amministrazione rimane comunque obbligata per gli impegni precedentemente assunti.

Art. 10 – CONTROVERSIE

Le Amministrazioni aderenti alla presente convenzione concordano che, qualora si verificino conflitti in ordine alle attività concernenti le funzioni oggetto della convenzione ovvero in tema di interpretazione della stessa, tali controversie debbano essere risolte in sede civile presso il foro di Busto Arsizio.

Art. 11 – RAPPORTI FINANZIARI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

In relazione alla durata della presente convenzione, si concorda che tutti i proventi delle sanzioni elevate nel corso delle attività svolte in forma aggregata vengano ordinariamente incassati dalle Amministrazioni territorialmente competenti.

Le spese relative alla gestione della presente convenzione verranno sostenute dalle singole Amministrazioni aderenti in relazione alle attività ed agli interventi da attuare in relazione agli *specifici protocolli ai sensi degli articoli precedenti, previa attestazione della necessaria disponibilità finanziaria da parte di ogni ente interessato*;

Per i progetti comuni sostenuti da finanziamento, una volta determinato ed ottenuto tale finanziamento, il Comune Capofila provvederà, una volta ricevuta la documentazione attestante l'attività svolta e/o le spese sostenute, a ripartire le quote dovute ai singoli Comuni, al netto di eventuali costi sostenuti.

Art. 12 – SCIoglimento

Lo scioglimento della convenzione potrà attuarsi esclusivamente su decisione conforme della maggioranza assoluta delle Amministrazioni aderenti.

Art. 13 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico del Comune di Legnano.

Art. 14 – COMUNICAZIONI

Il Comune capofila effettuerà apposita comunicazione al Prefetto di Milano ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 c.4 della L.65/86 e dell'art.9 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n.145 nonché, ai sensi della L.R. n. 6/2015 alla Direzione sicurezza della Regione Lombardia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per i Comuni di:

Arconate	_____
Arese	_____
Busto Garolfo	_____
Casorezzo	_____
Canegrate	_____
Cerro Maggiore	_____
Dairago	_____
Legnano	_____
Nerviano	_____
Parabiago	_____
Pogliano Milanese	_____
Rescaldina	_____
S.Giorgio s/Legnano	_____
S. Vittore Olona	_____
Villa Cortese	_____

Il Segretario Generale del Comune di Legnano

(_____)
